



**Regolamento/istruzioni operative per il funzionamento del comitato di valutazione per l'attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente.**

**Art.1 Composizione**

Come da Legge 107/15, Art. 1, comma 129, in sostituzione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (Omissis...) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di Istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (Omissis).»

Il Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa e tenendo conto che per l'Istituto rappresentato è previsto il ruolo del Commissario straordinario che sostituisce il Consiglio di istituto, nomina con decreto n 524/A08 per il triennio 2015-18 i membri del Comitato di Valutazione.

**Art. 2 Mandato Istituzionale**

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la attribuzione del merito docenti, come da art. 1 comma 129: “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

Tali criteri sono varati entro il termine dell'attività didattica per l'a.s. 2015/2016 ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso.

**Art. 3 Convocazione**

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata con l'indicazione dell'o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono verbalizzate da un membro indicato dal Dirigente scolastico in qualità di Presidente.

#### **Art. 4 Validità Delle Sessioni Di Lavoro**

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 5 Surroghe e sostituzioni**

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. Particolare attenzione è da riferire alla componente studenti che dovrà essere sostituita quasi sicuramente ogni annualità.

#### **Art. 6 Definizione dei criteri di valorizzazione della funzione docente**

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, delle peculiarità dell'ordinamento dei CPIA DPR 263/2012 e Linee Guida, del POF e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel Comitato.

Il documento varato dal Comitato di valutazione prevede della premesse di ordine generale, che tuttavia danno il contesto e la cornice dell'operazione, ancorando la valorizzazione del merito:

- Al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce dell'ordinamento IDA
- Alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali
- Alla capacità di innovazione didattica riferita ai percorsi IDA

I requisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti punti:

Docente con contratto a tempo indeterminato, assenza di azioni disciplinari erogate nel corso dell'anno scolastico di riferimento, presenza in servizio tale da garantire continuità didattica agli utenti.

La premialità, considerando la peculiarità dell'ordinamento, viene individuata verificando l'applicabilità di tutti e tre gli ambiti previsti dalla normativa vigente ed il raggiungimento di un punteggio minimo stabilito in tabella.

#### **Art. 7 Raccolta dati**

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso la compilazione della scheda di autovalutazione che i docenti, conosciuti i criteri, faranno pervenire al Dirigente scolastico. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto che:

- Le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico
- Le autocertificazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l'attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
- Alcuni indicatori sono di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione
- Il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare il bonus, anche in caso di assenza di autovalutazione da parte dei docenti, qualora rilevasse le condizioni.

### **Art. 8 Soggetto valutatore**

É compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà ai destinatari del bonus le motivazioni e l'ammontare del compenso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lvo 14 marzo 2013, n. 33, il Dirigente scolastico, dopo aver pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, pubblicherà i dati relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti soltanto in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

### **Art. 9 Revisione del regolamento**

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte.

Legnano, 8 giugno 2016